

# REGOLAMENTO DELLA LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Approvato dal Consiglio federale in data 28 marzo 2022

## Capo 1 - Tesseramento

### Art. 1 - Iscrizione alla Confederazione

Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dallo Statuto della Lega Nord possono liberamente iscriversi al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio.

Alla luce della struttura confederale della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, altresì denominata "Movimento", l'acquisizione della qualifica di socio della Lega Nord implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della Nazione che ha rilasciato la tessera, anche per il tramite delle sue delegazioni territoriali.

I soci appartengono a due categorie differenti:

- Soci Ordinari Militanti, altresì definiti "SOM";
- Soci Sostenitori.

I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti alla Lega Nord e conseguentemente alla Nazione che ha rilasciato la tessera come Soci Sostenitori.

Il socio all'atto dell'iscrizione e, successivamente ogni anno, deve versare alla delegazione territorialmente competente l'eventuale quota associativa fissata dal Consiglio Federale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal socio. L'elenco degli iscritti è trasmesso, a ciascun socio è rilasciata una tessera emessa dalla Lega Nord e nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o di Socio Sostenitore. Le Nazioni adottano esclusivamente la tessera della Lega Nord quale tessera associativa.

Il Consiglio Federale autorizza le Nazioni e le relative delegazioni territoriali, altresì definite "Sezioni", al rilascio delle tessere d'iscrizione e all'eventuale riscossione della quota associativa.

Tutti i Soci sono iscritti nel rispettivo libro Soci tenuto dal Segretario Nazionale, anche per il tramite di un suo responsabile.

Il tesseramento, per i soli Soci Sostenitori, può essere effettuato secondo le modalità previste nel sito del movimento ([leganord.org](http://leganord.org)) o inviando una richiesta ai Segretari o Commissari Nazionali. Contestualmente può essere effettuata la richiesta di iscrizione ad una specifica Nazione. Questa scelta viene considerata, agli effetti regolamentari, come tessera rilasciata dalla Nazione.

Il Socio che si dimette non può acquisire nuovamente la qualifica di Socio per un periodo di un anno.

### Art. 2 – Soci Sostenitori

I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto alla candidatura alle cariche interne al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva.

La Sezione che rilascia la tessera da Sostenitore a un Socio non residente nel territorio di sua competenza potrà registrare l'iscrizione solo dopo aver consultato la Sezione dove il richiedente risulta residente al fine di verificare eventuali osservazioni.

La tessera da Socio Sostenitore rilasciata a persona non avente titolo è annullata dalla Segreteria Nazionale e di ciò viene data comunicazione all'interessato. La quota versata viene trattenuta a copertura delle spese.

### Art. 3 – Soci Ordinari Militanti

I Soci Ordinari Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega Nord e della Nazione di riferimento per competenza territoriale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dallo Statuto e dai relativi regolamenti.

La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, o lista civica non autorizzati, nonché l'adesione ad associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzate dall'organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega Nord. Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione.

I Soci Ordinari Militanti devono essere iscritti alle Sezioni territoriali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.

La prima tessera da Socio Ordinario Militante è rilasciata dalla Sezione nella quale il Socio ha ottenuto tale qualifica. Le successive potranno essere rilasciate solo dalla Sezione nella quale il Socio risulta iscritto secondo il libro Soci.

#### **Art. 4 - Gestione del tesseramento**

La tessera da Socio Sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno.

Il rinnovo dell'iscrizione viene perfezionato mediante consegna della tessera e inserimento dati nel libro Soci.

I Soci Ordinari Militanti hanno l'obbligo di rinnovare la tessera entro il 31 dicembre di ogni anno pena la decadenza dalla qualifica di Socio Ordinario Militante.

E' ammessa deroga per i Soci Ordinari Militanti che hanno in essere provvedimenti di sospensione. Tali Soci dovranno rinnovare la tessera entro 15 giorni dalla scadenza del provvedimento pena la decadenza dalla qualifica di Socio Ordinario Militante.

La restituzione della tessera da parte del Socio equivale alle dimissioni con la conseguenza decadenza da Socio.

E' auspicabile che in ogni Sezione il rapporto tra Soci Ordinari Militanti e Soci Sostenitori, sia 1 (uno) SOM ogni 3 (tre) Sostenitori.

Le tessere non utilizzate dovranno essere restituite dalla Segreteria nazionale all'Ufficio Tesseramento Federale, secondo le modalità impartite dall'ufficio stesso. Le tessere mancanti, per le quali non sarà fornita valida giustificazione, saranno addebitate alla Nazione di competenza per un importo pari alla quota associativa minima corrispondente.

#### **Art. 5 - Modalità di acquisizione della Militanza**

I Soci Sostenitori possono acquisire la qualifica di Socio Ordinario Militante, solo dopo aver svolto un periodo di attività volontaria della durata di non meno di dodici mesi ed essere contestualmente in possesso della tessera da Socio Sostenitore. Trascorso tale periodo, possono presentare domanda alla Sezione in cui hanno svolto il periodo di attività volontaria. Al momento della presentazione della domanda, i Soci Sostenitori devono essere in possesso della tessera dell'anno in corso. In presenza di situazioni particolari il Consiglio Federale può modificare il limite temporale sopra riportato.

La domanda dovrà essere inviata alla Segreteria competente per territorio che provvederà ad inviarla, completa del proprio parere, alla Segreteria nazionale entro il termine di 15 (quindici) giorni. Il Consiglio nazionale dovrà deliberare in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda.

Nel caso la domanda venga accettata, la data di trasmissione alla Segreteria competente è considerata come data di passaggio a S.O.M..

La decisione deve essere comunicata, entro 7 (sette) giorni lavorativi, al Socio richiedente e per conoscenza alla Sezione competente per territorio. In assenza di decisione entro il termine stabilito, la domanda inevasa si intende accettata.

Per il calcolo dei limiti temporali di cui sopra, non si deve considerare il mese di agosto.

Il passaggio di militanza non costituisce rinnovo del tesseramento. La consegna della tessera da SOM, da parte del Segretario, può essere effettuata solo se il Socio è in possesso della tessera da Sostenitore dell'anno in corso.

I Soci Sostenitori che hanno ottenuto la qualifica di militante vengono iscritti nel libro dei Soci Ordinari Militanti.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto passaggio alla qualifica di SOM, gli interessati devono versare la quota stabilita dal Consiglio federale.

L'organo superiore può intervenire nei casi di mancata notifica della approvazione del parere del Consiglio nazionale o di mancata consegna della tessera da SOM.

#### **Art. 6 - Trasferimento di iscrizione dei Soci Ordinari Militanti**

Il Socio Ordinario Militante che intende trasferire la propria iscrizione deve inviare comunicazione, comprensiva delle motivazioni, alla Sezione in cui è iscritto e alla Sezione di destinazione che devono inviare, entro 20 (venti) giorni, il loro parere alla propria Segreteria nazionale e alla Segreteria Federale. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta, la Segreteria Federale provvederà al trasferimento del Socio salvo i casi in cui una o più Segreterie nazionali interessate non provvedano ad inviare un proprio parere entro la scadenza dei termini per il trasferimento.

Il Segretario federale decide sui pareri pervenuti dalle Segreterie nazionali.

Copia del provvedimento di trasferimento deve essere inoltrato alle Nazioni interessate.

### **Capo 2 - Disciplinare**

#### **Art. 7 – Doveri dei Soci**

La qualifica di Socio Ordinario Militante impegna il Socio a non avvalersi di nominati, amministratori pubblici o eletti nelle istituzioni al fine di conseguire vantaggi illegittimi per sé o per altri che non siano quelli specifici dell'interesse pubblico. Coloro che ricoprono incarichi elettivi, o di nomina politica, si impegnano a non servirsi della propria qualifica per realizzare comprovati vantaggi o profitti illegittimi a sé stessi o ad altri, non coincidenti con l'interesse pubblico.

Il verificarsi di tali situazioni, fermo restando altre responsabilità civili o penali, ha come conseguenza l'espulsione dal Movimento per opera dell'Organo competente secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Premesso che l'attività del Movimento si basa prevalentemente sull'impegno dei Militanti e che tale impegno costituisce dovere di ciascun Socio Ordinario Militante, coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita, hanno il dovere morale di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento del Movimento attraverso un contributo volontario.

#### **Art. 8 - Il Controllo sui Membri del Movimento**

Gli organi del Movimento vigilano sul comportamento politico e sul rispetto da parte dei Soci di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

I Soci Sostenitori possono essere cancellati dal Libro Soci, con deliberazione motivata inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale o nazionale.

La candidatura del socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega Nord da parte di soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali.

Il tesserato alla Lega Nord che chiama in giudizio il Movimento, o i suoi rappresentanti legali, decade dalla qualifica di Socio Ordinario Militante o di Socio Sostenitore cui segue la cancellazione dal Libro Soci.

Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento, viene deferito da un qualunque Organo territorialmente competente, a quello di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se ne ha la facoltà, ovvero, fatte le opportune valutazioni, decide se trasmettere la segnalazione al competente Organo che procederà secondo le norme previste nel presente Regolamento.

L'Organismo giudicante procederà all'accertamento dei fatti e all'eventuale audizione del Socio deferito.

La rinuncia al diritto alla difesa non esime l'Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è convocato dal Segretario Federale.

## **Art. 9 – Provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;
- la revoca della qualifica di Socio Ordinario Militante;
- l'espulsione dalla Lega Nord e dalla *nazione* di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività della Lega Nord o della *nazione* o ne compromettano l'immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio della Lega Nord e della *nazione* offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività della Lega Nord o della *nazione* si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega Nord o della *nazione*, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che ricoprono cariche interne al Movimento dovranno contenere, qualora opportuno, l'indicazione per la sostituzione del Socio sanzionato.

## **Art. 10 - Avviso di richiesta di provvedimento disciplinare.**

Il richiedente del provvedimento è il Consiglio Nazionale. Nel caso in cui l'Organo giudicante sia il Comitato Disciplinare e di Garanzia l'Organo di livello inferiore è la Nazione.

L'organo richiedente deve contestualmente inviare, entro 7 (sette) giorni lavorativi, copia della richiesta di provvedimento disciplinare e delle motivazioni a supporto tramite lettera raccomandata a/r (ovvero posta elettronica certificata) all'indirizzo comunicato dal Socio interessato che potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione.

Copia della richiesta del provvedimento disciplinare, delle motivazioni, della documentazione a supporto e copia della ricevuta di spedizione della raccomandata, o copia della PEC inviata, devono essere inviati entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi al Comitato Disciplinare e di Garanzia.

Il Socio avrà 10 (dieci) giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per inviare tramite lettera raccomandata a/r all'Organo giudicante una propria memoria difensiva o una richiesta di audizione.

Fino alla decisione del provvedimento richiesto è vietato darne notizia pubblica. L'eventuale pubblicità a terzi della richiesta del provvedimento sarà sanzionata dall'organo competente.

#### **Art. 11 – Provvedimenti disciplinari e ricorsi**

Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante è il Comitato Disciplinare e di Garanzia.

#### **Art. 12 – Immediata esecutività**

Tutti i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia sono motivati ed immediatamente esecutivi.

I provvedimenti devono essere notificati al destinatario a mezzo raccomandata a/r (ovvero posta elettronica certificata) all'indirizzo comunicato dal Socio, ovvero a quello eventualmente indicato in sede di memoria difensiva o di richiesta di audizione.

Avverso i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia il destinatario può proporre appello al Consiglio Federale entro dieci giorni dalla notificazione. La proposizione dell'appello non sospende l'efficacia del provvedimento.

La parte appellante può chiedere la sospensione degli effetti del provvedimento adottato dal Comitato Disciplinare di Garanzia. Sulla domanda di sospensione si pronuncia senza formalità il Segretario Federale.

Al procedimento di appello si applicano le disposizioni previste per i giudizi innanzi alla Commissione Disciplinare di Garanzia. Il Consiglio Federale decide sull'appello con provvedimento motivato non impugnabile.

#### **Art. 13 - Riammissione al Movimento**

La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali è di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia su richiesta del Consiglio nazionale o Federale.

### **Capo 3 - Territorio**

#### **Art. 14 - Candidature**

La Lega Nord promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

#### **Art. 15 - Anzianità di militanza necessaria per le candidature interne**

L'anzianità di militanza necessaria per poter presentare la propria candidatura alle cariche interne del Movimento o di componente ai Congressi, è calcolata a partire dalla data di passaggio a SOM riportata nel libro Soci.

La candidatura alle cariche interne al Movimento è subordinata al decorso dei seguenti termini temporali:

- 180 (centottanta) giorni, per le cariche a livello di Sezione Comunale e di Circoscrizione;
- 1 (uno) anno, per le cariche a livello Provinciale;

- 3 (tre)anni, per le cariche a livello Nazionale;

- 5 (cinque)anni per le cariche a livello Federale. Per la carica di Segretario Federale, o componente del Comitato Amministrativo Federale sono richiesti 10 (dieci) anni di militanza. Per la carica di Presidente Federale è richiesta l'anzianità di 20 (venti) anni.

I limiti temporali di cui sopra, che devono essere raggiunti con una militanza consecutiva ed ininterrotta, non si applicano qualora si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto. E' facoltà dei singoli Consigli Nazionali di accrescere l'anzianità di militanza per accedere alle cariche interne delle delegazioni territoriali.

Sono fatte salve le disposizioni relative ai casi di incompatibilità e di ineleggibilità di cui al presente Regolamento.

In presenza di situazioni particolari, il Consiglio Federale potrà variare i limiti temporali sopra indicati.

#### **Art. 16 - Modalità di votazione in presenza di candidatura unica**

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. In presenza di un'unica candidatura alla carica di Segretario, il Congresso può deliberare diversamente limitatamente alla carica di Segretario.

Il candidato sarà considerato validamente eletto solo nel caso in cui ottenga un numero di preferenze pari almeno alla maggioranza assoluta dei votanti.

#### **Art. 17 - Incompatibilità - Ineleggibilità**

La carica di Segretario della delegazione territoriale e della Nazione non potrà essere immediatamente ricoperta dalla stessa persona, per più di due mandati consecutivi, salvo deroga motivata rispettivamente del Consiglio Nazionale e del Consiglio Federale. Un mandato si può considerare compiuto solo nel caso in cui la permanenza in carica abbia una durata superiore alla metà della durata prevista per il mandato.

Il numero dei mandati decorre dalla data dell'atto costitutivo della Associazione della Nazione.

Tutte le cariche elettive monocratiche interne al Movimento sono fra loro incompatibili.

Sono altresì incompatibili le cariche elettive, ricoperte dal coniuge e/o parenti di primo grado, qualora siano pertinenti ad Organi di pari livelli o immediatamente superiore o inferiore.

L'incompatibilità per parentela, di cui sopra, diviene condizione di incandidabilità quando il coniuge e/o uno dei parenti di primo grado, ricopre già una carica incompatibile ai sensi del comma precedente.

In presenza della candidatura di un SOM ad una carica elettiva monocratica o collegiale a qualsiasi livello, parenti di primo grado del candidato ed il coniuge, non hanno diritto di voto attivo o passivo.

E' incompatibile la carica di membro elettivo del Consiglio Nazionale con l'equivalente del Consiglio Federale.

E' altresì incompatibile il subentro del supplente, là dove previsto, quando l'interessato ha perso i requisiti richiesti per la candidatura alla medesima carica o quando subentrando ricade nella condizione di incompatibilità.

Le opzioni fra cariche incompatibili devono effettuarsi entro 48 (quarantotto) ore dall'avvenuta nomina o elezione, dandone comunicazione scritta all'Organo competente. Per i membri supplenti che entrano in carica a seguito di surroga le 48 (quarantotto) ore decorrono dalla data di nomina. Trascorso detto termine senza che l'interessato abbia espresso la propria scelta, lo stesso si considera automaticamente decaduto dalla carica ricoperta da più tempo.

Il lavoratore dipendente del Movimento è incandidabile alla carica di Segretario del livello presso il quale presta la propria opera.

Il Segretario Provinciale in carica, non può presentare la propria candidatura a Segretario Nazionale in mancanza di dimissioni presentate entro i successivi 2 (due) giorni dalla data della delibera di convocazione del Congresso Nazionale.

Il Segretario Provinciale candidato alle Elezioni Europee, alla Camera dei Deputati o alle Elezioni Regionali è sospeso dalla carica e sostituito da un Commissario ad acta nominato dal Segretario Nazionale. In caso di mancata elezione il Segretario Provinciale sarà reintegrato nell'incarico o, in caso contrario, il commissario provvederà a convocare il Congresso per l'elezione del solo Segretario Provinciale. Nel caso in cui il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo abbia raggiunto almeno i tre quarti della durata del mandato, il Congresso procederà con il rinnovo di tutti gli organi.

#### **Art. 18 – Costituzione di nuove Sezioni**

Non possono essere costituite nuove sezioni se non sono presenti almeno 5 Soci Ordinari Militanti residenti nel territorio di competenza della Sezione.

L'organo competente ad approvare la costituzione della nuova Sezione può, per il primo mandato, derogare il numero dei componenti del direttivo.

#### **Art. 19 - Il Controllo sugli Organi del Movimento**

Il controllo sugli Organi del Movimento si effettua da parte dell'Organo di livello superiore mediante l'annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai Regolamenti o dalla linea d'azione del Movimento.

Nei casi più gravi si provvederà allo scioglimento dell'Organo. Tale decisione ha efficacia immediata e deve contestualmente prevedere la nomina di un Commissario incaricato della gestione e delle operazioni utili per la ricostituzione dell'Organismo entro 180 (centottanta) giorni dallo scioglimento.

Le deliberazioni in merito ai provvedimenti disciplinari nei confronti degli Organi del Movimento, eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, sono appellabili entro 15 (quindici) giorni dalla loro assunzione, presso l'Organo di livello immediatamente superiore rispetto a quello che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

#### **Capo 4 – Uso del simbolo**

##### **Art. 20 – Uso del simbolo Lega Nord e delle Nazioni**

Il Consiglio Federale concede e revoca alle Nazioni e alle delegazioni territoriali l'uso del simbolo.

Con la revoca dell'adesione alla Lega Nord la Nazione perde l'autorizzazione all'uso del Simbolo.

L'Organo di livello superiore è responsabile dell'uso corretto del simbolo da parte dell'organo di livello inferiore.

La Nazione può revocare l'utilizzo del simbolo alla singola delegazione territoriale.